

Città di LATIANO



PROVINCIA DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 30/12/2024

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio dei fuochi d'artificio, di sparo e scoppio di bombolette e mortaretti, sul territorio comunale per i festeggiamenti del capodanno, dal 31/12/2024 fino al 06/01/2025.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'accensione ed il lancio dei fuochi d'artificio, lo sparo, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di pericolo, disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente.

TENUTO CONTO che esiste un oggettivo pericolo derivante da questi prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi viene fortuitamente colpito.

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, aree a verde, etc..

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale per i festeggiamenti del capodanno, (31/12/2024) e fino alla Epifania (06/01/2025).

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000;

VISTI l'art. 57 del T.U. della Legge P.S. approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 11/01/2011, n. 599/C 25055;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

ORDINA

Il divieto di accensione, il lancio, di sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, ecc., su tutto il territorio Comunale per i festeggiamenti del capodanno,(31/12/2024) e fino all'Epifania (06/01/2025).

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e

COPIA

regolamenti, la violazione della presente Ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Latiano.

Agli agenti del Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Latiano, li 30/12/2024

Dalla Residenza Municipale, Li 30/12/2024

IL SINDACO
F.to Avv. Maiorano Cosimo

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1501

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 30/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni

Addetto Segreteria
F.to Addetto Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano
